



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

PROVINCIA DI AREZZO

AREA SERVIZI DEL TERRITORIO
UFFICIO EDILIZIA AMBIENTE URBANISTICA

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
SECONDARIA PER "EDIFICI DI CULTO ED ALTRI EDIFICI PER
SERVIZI RELIGIOSI" E PER "CENTRI CIVICI E SOCIALI
ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE"**

Approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _____

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di utilizzazione delle somme introitate, relative agli oneri di urbanizzazione secondaria di cui al DPR n. 380/2001 e LR Toscana n. 65/2014, nonché le procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi, per la realizzazione di opere su immobili destinati a "Edifici di culto ed altri Edifici per Servizi Religiosi" e per i "Centri Civici e Sociali Attrezzature Culturali e Sanitarie" ai sensi dell'art. 184, comma 4 della medesima L.R. n. 65/2014.

2. Il presente regolamento esplica i suoi effetti nelle more dell'emanazione, da parte del Consiglio Regionale, di apposito atto di individuazione delle opere di urbanizzazione secondaria per le quali i Comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori e dei criteri generali per l'erogazione del contributo stesso. Successivamente a tale atto il regolamento potrà essere applicato purché compatibile con i contenuti dello stesso.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni della vigente normativa regionale.

Articolo 2

Indirizzi annuali e determinazione delle somme disponibili

1. Ogni anno la Giunta Comunale, con specifica deliberazione da adottare entro il mese di febbraio, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, può finanziare l'importo dei contributi da concedere come segue:

- per gli "Edifici di culto e gli altri Edifici per Servizi Religiosi", quota massima del 10,00%, degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati annualmente;
- per i "Centri Civici e Sociali Attrezzature Culturali e Sanitarie", quota massima del 9,00% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati annualmente.

2. Con la medesima deliberazione la Giunta stabilisce altresì se accantonare per le stesse finalità negli esercizi successivi le somme che, pur destinate a tali contributi, non risultassero assegnate, venissero revocate ai sensi del presente regolamento oppure fossero, per qualsiasi motivo, oggetto di decadenza e rinuncia da parte degli assegnatari.

Articolo 3

Beneficiari del contributo

1. Ai fini del presente regolamento si individuano i seguenti beneficiari:

- "CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI", da intendersi, oltre agli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio delle attività connesse, nonché le attrezzature per attività educative, culturali, sociali, e ricreative, situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste.
- "CENTRI CIVICI E SOCIALI, LE ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE", da intendersi, oltre gli immobili destinati a tali attività e loro pertinenze, le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste o previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quanto riguarda quelli ancora da realizzare.

2. Per la Chiesa Cattolica le richieste di contributo sono avanzate dalle autorità Ecclesiastiche Diocesane competenti. Per le altre confessioni religiose, le richieste sono avanzate dalle rappresentanze ufficiali per le stesse riconosciute dallo Stato Italiano.

3. Per i Centri Civici, le richieste di contributo sono avanzate dalla proprietà o dal Legale Rappresentante.

4. Sono esclusi dal godimento del contributo gli edifici adibiti alle attività di cui trattasi, così come definiti dal precedente comma, nei cui locali siano installati, al momento della presentazione della domanda e fino al termine di destinazione d'uso dei locali, apparecchi del tipo "slot machines" idonei al gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.

Articolo 4

Tipologie di intervento ammesse a contributo

1. Potranno essere presentate richieste di assegnazione di contributi relativi esclusivamente ad interventi edilizi conformi agli strumenti urbanistici ed alle norme edilizie, sanitarie, ambientali e paesaggistiche.

2. Le risorse di cui sopra, potranno essere utilizzate per nuovi interventi o interventi sul patrimonio edilizio esistente, compreso le opere di manutenzione ordinaria di cui alla Tabella A del D. Lgs n. 222/2019 e al Glossario pubblicato in G.U. 81 del 07/04/2018 riferite a: interventi sulle coperture, rifacimento di intonaci e infissi, adeguamento impianti tecnologici, installazione pannelli solari e fotovoltaici, sistemazioni spazi esterni, da effettuare nell'ambito del territorio comunale.

3. Si ritiene equiparato alla nuova edificazione l'acquisto di immobili e pertanto:

- potranno essere richiesti contributi ai sensi del presente Regolamento anche per gli acquisti immobiliari per i quali è già stato stipulato un atto preliminare di compravendita e per i quali il contratto di acquisto è previsto entro l'anno di riferimento dell'avviso pubblico comunale;

- gli immobili da acquistare dovranno essere destinati agli usi previsti dal presente Regolamento e dalla normativa regionale con vincolo decennale di destinazione d'uso, con atto d'obbligo registrato e trascritto;

- potranno essere oggetto di richiesta di contribuzione anche immobili per i quali siano state avviate le procedure per il cambio della destinazione urbanistica così da renderla compatibile con quelle previste dalla pianificazione vigente al momento della presentazione della domanda.

4. Laddove i singoli interventi usufruiscano di altri tipi di finanziamento, il richiedente dovrà indicare dettagliatamente il soggetto finanziatore e l'entità del contributo. Per gli interventi che abbiano usufruito di contribuzioni pubbliche/private, la richiesta di contribuzione può essere presentata per la parte residua non finanziata;

5. Non sono finanziabili gli interventi realizzati negli edifici di cui all'art.3, comma 4, del presente regolamento e gli interventi finalizzati all'acquisto di arredi, attrezzature, macchinari, veicoli o altri oggetti non permanentemente integrati negli involucri edilizi.

Articolo 5

Avviso pubblico per l'ammissione ai contributi

1. A seguito della deliberazione di cui all'art. 2, entro il 31.05 di ogni anno, verrà emanato apposito avviso pubblico contenente tutte le informazioni necessarie per la presentazione delle istanze.

2. L'avviso può essere emanato anche con cadenza biennale o superiore in relazione all'ammontare delle disponibilità, su indicazione espressa della Giunta Comunale, con la deliberazione di cui all'art. 2;

3. L'Avviso è pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune, fatte salve ulteriori forme di pubblicità che possono essere comunque attivate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 6

Modalità di presentazione delle istanze

1. Con determinazione dirigenziale saranno definiti i modelli di domanda, della documentazione da presentare, nonché delle modalità di liquidazione.

2. La definizione dei modelli dovrà puntare a una riduzione degli adempimenti, nella fase iniziale di presentazione della domanda, anche al fine di non disincentivare la partecipazione di Enti che si basano

prevalentemente sul volontariato, in ogni caso la documentazione minima, a firma di tecnico abilitato, sarà la seguente:

- computo metrico estimativo,
- relazione tecnica esplicativa,
- documentazione fotografica,
- planimetria indicante le aree oggetto d'intervento, con la precisazione di eventuali altre adibite ad attività diverse.

Articolo 7

Elenco istanze ammesse a contributo e assegnazioni

1. Il Responsabile del Servizio Edilizia, Urbanistica e Ambiente, con proprio atto, sulla base delle domande presentate risultate complete e conformi al presente Regolamento, ed all'Avviso Pubblico di cui all'art 5, predispone due distinti elenchi, uno per ognuna delle due tipologie ammesse a contributo, e provvede, entro 90 giorni dal termine di presentazione delle richieste indicato nell'Avviso Pubblico, all'approvazione formale delle graduatorie, all'impegno delle somme disponibili per ciascuna tipologia e all'assegnazione dei contributi ai soggetti beneficiari.

2. Qualora l'importo erogabile sia inferiore all'importo delle richieste pervenute, l'assegnazione avverrà sulla base dei criteri sotto riportati:

- a) non potrà essere assegnatario del contributo di cui al presente regolamento chi ne ha già beneficiato nell'annualità precedente;
- b) sarà data precedenza agli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche;
- c) nel caso non sussista nessuna delle precedenti ipotesi, o qualora residuino ancora risorse da erogare, sarà tenuto conto della tipologia di intervento, attribuendo fino a al 60% delle risorse a quelli inerenti gli adeguamenti normativi, fino al 30% delle risorse a quelli relativi alla manutenzione, ristrutturazione, restauro e fino al 10% delle risorse a quelli di nuova edificazione, acquisto, ricostruzione ed ampliamento; nel caso in cui le richieste non riguardassero tutte e tre le tipologie di interventi sopra indicate, la percentuale di risorse spettanti alla tipologia non presente andrà ad incrementare le risorse delle altre tipologie in parti uguali; nel caso in cui tutti gli interventi ricadano nel medesimo ambito, l'attribuzione avverrà in proporzione alle somme richieste.

3. La Delibera di Giunta comunale di cui all'art. 2 potrà indicare ulteriori priorità/criteri per l'assegnazione dei contributi per l'annualità di riferimento.

Articolo 8

Modalità di liquidazione dei contributi

1. La liquidazione del contributo avverrà dopo l'esecuzione dei lavori.

2. Nel caso di acquisti immobiliari il contributo verrà concesso in un'unica soluzione alla presentazione della copia del contratto registrato e trascritto.

3. Il Servizio preposto provvederà ad effettuare, tramite i propri uffici di competenza, un controllo di verifica sulle dichiarazioni rilasciate e sulla conformità dei lavori effettuati e ammessi a contributo rispetto alla documentazione depositata, anche mediante sopralluogo.

4. La liquidazione del contributo avverrà a fronte della presentazione della domanda almeno corredata di:

- a) fatture o ricevute inerenti la quota da elargire, debitamente quietanzate, sulle quali dovrà essere riportata la dicitura "per contributi da oneri di urbanizzazione secondaria";
- b) copia della comunicazione di fine lavori delle opere, redatta dal Direttore dei Lavori e presentata con dichiarazione della loro realizzazione in conformità ai titoli abilitativi posseduti, nonché di rispetto del computo metrico presentato;

c) nel caso sia necessaria la presentazione della certificazione di abitabilità/agibilità prima dell'utilizzo dell'opera, la liquidazione del contributo avverrà solo dopo la regolare presentazione della stessa.

ARTICOLO 9 DECADENZA E REVOCA

1. Qualora gli interventi ammessi a contributo non siano stati realizzati e/o ultimati, le quote di finanziamento assegnate e non ancora erogate possono essere dichiarate decadute.

2. Il contributo è revocato e viene recuperata la somma eventualmente già erogata, gravata di interessi legali:

- a) nel caso di esecuzione di lavori in assenza dei titoli abilitativi edilizi ovvero in difformità dagli stessi;
- b) nel caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso.

Articolo 10 ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento consegue efficacia contestualmente all'esecutività del relativo provvedimento di approvazione del Consiglio Comunale e si applicherà anche per l'assegnazione delle risorse precedentemente accantonate per le medesime finalità di cui al presente regolamento.

2. In sede di prima applicazione i lavori per i quali potrà essere richiesto il contributo potranno riguardare anche le annualità 2023/2024.